



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Milano

Piazza P. Mosca n. 9 – 20020 MISINTO

tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960

e-mail: info@comune.misinto.mi.it

www.comune.misinto.mi.it



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008

ALIQUOTE E DETRAZIONI:

Abitazione principale e relative pertinenze	4,00 per mille
Altri fabbricati, terreni agricoli ed edificabili	5,00 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 103,29
Ulteriore detrazione (valore) dell'abitazione principale più sue pertinenze, con un limite di € 200,00 da applicarsi fino a concorrenza dell'imposta (note sul retro del foglio)	1,33 per mille della base imponibile

VERSAMENTI: devono essere effettuati su apposito modulo di c/c postale intestato a **Comune di Misinto Servizio Tesoreria ICI n. 39052469**. E' possibile effettuare il versamento anche tramite il modello F24 con la facoltà di compensare il debito ICI con eventuali crediti erariali.

PRIMA RATA: entro il 16.06.2008 pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2007

Essendo note le aliquote e le detrazioni per l'anno 2008 è possibile effettuare il versamento dell'acconto sulla base di questi ultimi.

SECONDA RATA: entro il 16.12.2008 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio della prima rata versata.

E' data facoltà di effettuare versamento in unica soluzione entro il **16.06.2008**.

L'imposta non è dovuta se di importo inferiore a € 2,07.

ARROTONDAMENTI: gli importi da versare devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

AREE EDIFICABILI: il versamento dovrà essere effettuato sulla base del valore venale in comune commercio al 1 gennaio 2008 e comunque non inferiore ai valori determinati dal Comune con deliberazione GC n. 38 del 27.2.2006 incrementati dell'indice ISTAT pari al **2,00%** per l'anno 2007 e **1,70%** per l'anno 2008.

DICHIARAZIONE: Con il D.L. 223/2006 è stato parzialmente abolito l'obbligo della dichiarazione I.C.I. Permane l'obbligo di presentare la dichiarazione, su apposito modello ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le variazioni si sono verificate, **solo nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che non rientrano nelle procedure telematiche** di circolazione dei dati catastali (es: passaggi di proprietà a titolo gratuito, sentenze, ecc.).

RIVALUTAZIONE DEGLI ESTIMI CATASTALI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Fabbricati: rendite catastali aumentate del 5%

Terreni agricoli: redditi dominicali aumentati del 25%

Gli incrementi devono essere calcolati da coloro che pagano per la prima volta l'ICI su nuove unità immobiliari.

L'ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi informazione.

Tel 02 96721010 int. 7

Fax 02 96328437

E-mail tributi@misinto.info

NOTE

ICI - Ulteriore detrazione 1,33 per mille Legge Finanziaria 2008

INFORMAZIONI GENERALI

Il comma 2-bis dell'art. 8 del D.lgs 30.12.1992, n. 504, introdotto dall'art. 1, comma 5, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (FINANZIARIA 2008) stabilisce che **"dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5"**. Pertanto l'ulteriore detrazione va a sommarsi alla detrazione ordinaria (che il Comune ha confermato in euro 103,29).

LIMITI

L'ulteriore detrazione, comunque **non superiore a 200 euro**, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ESCLUSIONE

L'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Il dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le Risoluzioni n. 1 del 31.1.2008 e n. 5 del 15.2.2008, ha chiarito le modalità di applicazione della nuova detrazione.

Nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale, sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione, **deve essere incluso anche il valore delle sue eventuali pertinenze**, ancorché distintamente iscritte in catasto, in quanto, per loro stessa natura, come dispone l'art. 817 del Codice Civile, queste sono assoggettate allo stesso trattamento dell'abitazione principale.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si deve sottrarre prima l'importo della detrazione che il Comune ha riconosciuto complessivamente al contribuente per quella tipologia di immobile e, solo se si verificano le condizioni stabilite per l'applicazione dell'ulteriore detrazione statale, si deve sottrarre l'importo aggiuntivo pari all'1,33 per mille della base imponibile dell'unità immobiliare in esame, comunque entro il limite dei 200 euro.

Inoltre, se l'ammontare della detrazione non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

CASI PARTICOLARI

Rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'ulteriore detrazione solo quelle unità immobiliari per le quali il legislatore ha espressamente esteso la disciplina dell'abitazione principale, vale a dire quelle contemplate dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1992: non si applica quindi alle abitazioni principali "assimilate", quali ad esempio le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

L'applicazione dell'ulteriore detrazione si estende anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

L'ulteriore detrazione trova applicazione generalizzata alle unità immobiliari che risultano possedute in Italia da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risultino locate.

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, compresa quella ulteriore, calcolate in proporzione alla quota posseduta.

ACCONTO 2008

L'ulteriore detrazione si rende applicabile già in sede di versamento dell'acconto ICI, che deve essere effettuato entro il 16 giugno 2008.

Esempio calcolo ICI prima casa 2008

Ipotizziamo che il contribuente sia proprietario di un immobile al 100% con una pertinenza e che per l'intero anno 2008 sia adibito ad abitazione principale. La rendita di tale immobile è pari a € 500,00 e della pertinenza di € 60,00. L'aliquota stabilita dal Comune è pari al 4,00 per mille. Il Comune ha deliberato che la detrazione per l'immobile adibito a prima casa è pari a € 103,29

Rendita rivalutata	Abitaz. Principale	$500 + 5\% = 525,00$	pertinenza	$60 + 5\% = 63,00$
Base imponibile	$525 \times 100 = 52.500$	$63 \times 100 = 6.300$	tot.	58.800
Imposta dovuta	$52.500 \times 4,00/1000 = 210,00$	$6.300 \times 4,00/1000 = 25,20$	tot. ICI	235,20

Ulteriore detrazione del 1,33 per mille = Base imponibile x 1,33 per mille =

$58.800 \times 1,33 \text{‰} = \text{€ } 78,20$ (non superiore a 200,00 quindi spetta interamente)

Il contribuente deve versare l'ICI per il 2008 di € 210,00 per abitazione principale meno l'importo della detrazione, meno l'ulteriore detrazione prevista dalla Finanziaria per il 2008 e aggiungere l'ICI della pertinenza.

Il calcolo sarà il seguente :

$(210,00 - 103,29 - 78,20) + 25,20 = \text{€ } 53,71$ ICI DOVUTA PER IL 2008